

## BONUS EDILIZI ULTERIORI VINCOLI A CESSIONE/SCONTO

*Tempo di lettura: 2 minuti*

Vi forniamo una sintesi delle principali novità introdotte dal DL 39/2024 (c.d. DL Agevolazioni fiscali) in materia di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura dei “bonus edilizi”.

### “STOP” A CESSIONE CREDITO / SCONTO IN FATTURA “BONUS EDILIZI”

#### Bonus edilizi in generale

A decorrere **dal 30.3.2024** non possono più optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere da istituti autonomi case popolari (**IACP**) ed “enti equivalenti”, **cooperative** di abitazione a proprietà indivisa ed **ONLUS**, Organismi di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale. Non ricadono nel divieto le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali **in data antecedente al 30.3.2024**:

- risulti presentata la “CILA superbonus”, per interventi agevolati con superbonus diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA-S, per interventi agevolati con superbonus effettuati dai condomini;
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per interventi agevolati con superbonus che consistono nella demolizione e ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, per interventi diversi da quelli agevolati con superbonus;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, per gli interventi di “edilizia libera” per i quali non occorre presentare un titolo abilitativo, agevolati con detrazioni diverse dal superbonus.

Per quanto attiene a **tutti gli altri interventi in essere al 16.02.2023** – già oggetto del DL 11/2023 (es. intervento su parti comuni condominiali) – a decorrere dal 30.03.2024 potranno optare per la cessione del credito o per lo sconto soltanto se a tale data **hanno sostenuto delle spese**, documentate da fattura, per lavori già effettuati.

#### Bonus “barriere architettoniche 75%”

In tal caso, per le spese sostenute **dal 31.03.2024**, la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura si applica soltanto agli interventi per i quali al 30.03.2024:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.



## MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REMISSIONE IN BONIS

Per le comunicazioni di cessione credito / sconto in fattura relative alle spese sostenute **nell'anno 2023** ed alle rate residue delle spese sostenute **negli anni dal 2020 al 2022, aventi come termine d'invio il 4 aprile 2024**, non sarà più possibile avvalersi della c.d. **“remissione in bonis”**.

## DIVIETI SPECIFICI PER COMPENSAZIONI CREDITI DA “BONUS EDILIZI”

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate o di atti di recupero, viene **introdotto un divieto di compensazione “specifico”** a valere sui crediti di imposta derivanti da bonus edilizi qualora gli importi, emergenti da detti ruoli e/o atti di recupero siano **superiori ad euro 10.000** e per i quali

- siano decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, in assenza di provvedimenti di sospensione;
- o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

Il divieto opera fino a concorrenza dei predetti ruoli o carichi.

Con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovranno essere definite le modalità di attuazione e la decorrenza di tale disposizione.

2

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Viotto Battiston & Partners